# Crisi d'impresa e ristrutturazione aziendale

La redazione del piano e la sua attestazione

Masiani Consulting Consulenze di direzione

# Crisi dell'Impresa

- Perdite economiche costanti e/o rilevanti
- 2. Insufficienza patrimoniale
- 3. Mancanza di liquidità

Incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

#### Cause:

- A. Strutturali
- B. <u>Temporanee</u>
- c. Esterne
- D. Interne

# Gestione crisi dell'Impresa

#### A. ANTE RIFORMA

Richiesta immediata della procedura concorsuale.

Astensione da atti gestori che potrebbero aggravare il dissesto o violare la par condicio.

Anche a costo di sospendere l'attività e distruggere l'impresa.

#### **B. POST RIFORMA**

Il mantenimento del valore impresa è obiettivo della legge.

L'imprenditore in stato di crisi è autorizzato a proseguire la gestione, se essa mira a conservare l'attivo in vista di un serio tentativo di soluzione della crisi. L'astensione dal salvare la propria impresa è giustificata solo in presenza di una <u>ragionevole certezza</u> che il tentativo non potrà produrre vantaggi per i creditori.

L'imprenditore che attiva prematuramente una procedura concorsuale potrebbe incorrerre in responsabilità, se tale atto ha comportato un deterioramento del patrimonio.

# Finanziamento alle Imprese in crisi

La gestione della crisi dell'impresa normalmente comporta il ricorso a nuova finanza, in particolar modo nel caso di prosecuzione dell'attività. La nuova legge fallimentare si è preoccupata di ridurre i rischi connessi al finanziamento delle imprese in crisi.

#### Nuova Finanza

Per nuova finanza si intende:

- a) Nuove linee di credito da banche o fornitori.
- Mantenimento delle linee di credito esistenti in presenza di riduzioni di fatturato o negatività di conto economico e/o patrimoniale.
- c) Apporti di capitale da soci o terzi.
- d) Dilazioni sui pagamenti.

Sono quindi necessari accordi con i creditori e/o nuovi finanziatori che comportano analisi e trattative con impiego di tempi non brevi.

In tale periodo l'azienda deve essere gestita e mantenuta operativa.

# La gestione stragiudiziale della crisi

- Definiamo **gestione stragiudiziale della crisi** il tentativo di superare la crisi continuando l'attività dell'impresa e cercando, nel contempo, "nuova finanza" e accordi con i creditori e/o nuovi finanziatori al di fuori delle forme tipiche previste dall'ordinamento.
  - Piano attestato
  - Accordo di ristrutturazione
  - Concordato preventivo
- Tale attività non ha le tutele previste dall'ordinamento per le forme tipiche e comporta gravi rischi (risarcitori, revocatori, penali) che, in caso d'insuccesso, gravano sull'imprenditore, sui terzi che hanno partecipato agli accordi e sui professionisti che li hanno assistiti.

# Le procedure tipiche di gestione della crisi

- Piano di risanamento attestato (art. 67, comma 3 L.F.).
- 2. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.).
- 3. Concordato preventivo (art. 160 e seguenti L.F.)

# Il piano attestato art. 67 L.F.

L'imprenditore può predisporre un piano

- Idoneo a consentire il risanamento della posizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria
- Concretamente realizzabile

La ragionevolezza del piano deve essere attestata da un professionista:

- Iscritto nel registro dei revisori contabili
- Con i requisiti previsti dall'art. 28 L.F., lettere a) e b)

E' consigliabile che il piano e l'attestazione siano muniti di data certa.

# Il piano attestato art. 67 L.F.

- Strumento flessibile e rapido, senza l'intervento del giudice.
- Immunizza dall'azione revocatoria gli atti che ne costituiscono esecuzione.
- Esenta chi li compie da possibili imputazioni per bancarotta.
- Assicura stabilità ai finanziamenti concessi per l'esecuzione del piano (atti, pagamenti e garanzie concesse).
- Resta riservato per cui non si crea panico attorno all'impresa.
- In caso di insuccesso del piano i partecipanti <u>non</u> incorreranno in responsabilità personali né penali né patrimoniali.
- In caso di insuccesso i finanziamenti concessi in esecuzione del piano saranno chirografari.

#### L'accordo di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore può stipulare un accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

- L'accordo deve essere attuabile.
- L'accordo deve assicurare, se approvato, il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.
- Deve essere accompagnato da una relazione che attesti le due circostanze indicate.
- La relazione deve essere redatta da un professionista con i medesimi requisiti previsti per l'attestatore del piano ex art. 67
- L'accordo deve essere omologato dal Tribunale competente

#### L'accordo di ristrutturazione dei debiti

#### Effetti.

- Effetti di protezione sul patrimonio del debitore.
- Esclusione dalla revocatoria per gli atti, pagamenti e le garanzie effettuati in esecuzione del piano.
- Esenzione da responsabilità penale per i pagamenti e le operazioni effettuate in esecuzione dell'accordo
- Concessione della prededuzione ad alcune tipologie di crediti concessi all'impresa in crisi.

# Finanziamenti prededucibili

- 1. Finanziamenti di qualsiasi forma effettuati da banche o intermediari finanziari (107 T.U.B.).
  - In esecuzione di un accordo omologato.
  - In funzione della presentazione della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione, ossia tali da mantenere la solvibilità del debitore sino all'omologazione dell'accordo.
  - Debbono essere previsti nell'accordo di ristrutturazione.
  - Il giudice deve omologare l'accordo.
- 2. Finanziamenti effettuati da soci (anche nuovi) in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione (quindi successivi alla omologazione) nei limiti dell'80%.
- Compensi ai professionisti se l'accordo è omologato.

#### **Concordato Preventivo**

L'imprenditore può proporre un concordato preventivo ai creditori sulla base di un piano che può prevedere la loro soddisfazione nelle forme più diverse.

Il debitore deve presentare un ricorso al Tribunale in cui ha sede l'impresa e presentare:

- Il piano
- I documenti previsti dall'art. 161 L.F.

La documentazione deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista avente i medesimi requisiti previsti per l'attestatore del piano ex art. 67.

La relazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto e, se approvata, omologata dal Tribunale

# Gli elementi comuni alle procedure di gestione della crisi

- Privatizzazione della gestione della crisi con una <u>riduzione</u> <u>dell'intervento degli organi giurisdizionali</u>, intervento che addirittura manca nel piano attestato.
- Necessità che <u>l'imprenditore predisponga un piano</u> di uscita dalla crisi.
- Individuazione della <u>figura chiave di garanzia in un professionista</u> con determinati requisiti. Il professionista deve esaminare il piano presentato dell'imprenditore e, con la sua relazione, garantire ai creditori e ai terzi la fattibilità del progetto.

#### Caratteristiche del Piano

- La legge fallimentare parla di Piano solo per l'art. 67 e per il concordato, mentre per gli accordi ai sensi dell'art. 182 bis parla di "accordo di ristrutturazione dei debiti". Tuttavia riesce difficile pensare a un accordo che non preveda un piano industriale (o economico e finanziario che dir si voglia) che porti alla soluzione della crisi e al ritorno alla normale attività.
- In sostanza si può dire che in tutti e tre i casi l'imprenditore deve predisporre un piano strategico, industriale e finanziario.
- L'imprenditore può redigere il piano autonomamente con la propria struttura e i suoi consulenti abituali o rivolgersi a un <u>advisor esterno</u>.
- <u>E' consigliabile rivolgersi a un soggetto terzo</u>, esperto nella redazione di piani strategici, sia per la complessità dell'opera sia perché un soggetto terzo può evitare valutazioni troppo soggettive sulla capacità dell'impresa di uscire dalla crisi.

### Caratteristiche del Piano

- Qualità del piano.
- Il piano deve essere redatto secondo uno schema generalmente accettato dalla tecnica aziendalistica.
- In particolare si segnala lo schema di piano industriale proposto dalla Borsa Italiana che identifica alcuni elementi fondamentali:
  - a. Executive summary
  - b. La fotografia attuale dell'impresa e la sua storia
  - c. Il progetto strategico
  - d. L'action plan
  - e. Le ipotesi e i dati finanziari prospettici

### Caratteristiche del Piano

- Qualità del piano.
- Verifica dei dati aziendali ( i dati devono essere recenti ).
- Analisi del pregresso (3/5) anni e precisa individuazione delle cause della crisi.
- Soluzione dei problemi che hanno generato la crisi.
- Particolare attenzione al piano industriale (posizionamento dell'impresa sul mercato, evoluzione tecnologica, prospettive ecc.)
- Controllo dell'esecuzione del piano con inserimento di milestones e previsione di cautele o meccanismi di aggiustamento automatico.
- Separazione dell'azienda dalla proprietà. Il piano deve puntare alla risoluzione dei problemi aziendali senza essere condizionato dalla volontà di salvare la vecchia proprietà o i vecchi manager.

### L'attestatore

- L'attestatore per:
  - 1. Concordato preventivo
  - 2. Piano di risanamento ex art.67
  - 3. Accordo di ristrutturazione ex art. 182
- Deve avere i seguenti requisiti formali:
  - a. Iscrizione al registro dei revisori contabili
  - b. Iscrizione all'albo degli avvocati o sezione A albo dei dottori commercialisti
  - c. Può essere uno studio associato o una società tra professionisti sempre che i soci abbiano i requisiti di cui sopra. E, all'atto della nomina, sia designata la persona fisica responsabile della procedura.
  - d. La legge non prescrive l'indipendenza, tuttavia si ritiene che l'attestatore debba avere requisiti di "terziarietà" ed indipendenza rispetto al debitore e ai creditori. A questo proposito utili indicazioni sono contenute nella norma sulla indipendenza del revisore (vedi art.10 D. Lgs. 39/2010)

La scelta del professionista spetta al debitore.

### Caratteristiche dell'attestazione

- I termini usati in riferimento alla relazione del professionista sono formalmente differenti passando da:
  - a. "attestazione della ragionevolezza del piano" resa ai sensi dell'art 2501-bis 4°c. Per i piani ex art. 67;
  - b. "attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano" art.161;
  - c. "relazione sulla attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei" art. 182 bis

Ciononostante il suo contenuto è sostanzialmente analogo.

### Caratteristiche dell'attestazione

- Verifica del piano. Verifica della attendibilità dei dati di partenza.
- Verifica della ragionevolezza delle ipotesi prospettiche.
- Verifica della correttezza delle metodologie adottate dai redattori del piano.
- Verifica della sostenibilità finanziaria.
- Verifica della coerenza
- Verifica sulla base di test di stress

#### <u>L'attestazione deve contenere:</u>

- l'indicazione delle metodologie utilizzate;
- una indicazione delle attività svolte;
- un'adeguata motivazione delle conclusioni.

#### Caratteristiche dell'attestazione

- Sulla base di quanto esposto si può comprendere come il lavoro dell'attestatore sarà molto diverso a seconda del modo in cui è stato redatto il piano.
- Un piano redatto con competenza e in base a metodologie comunemente accettate richiederà una verifica volta a controllare la corretta esecuzione del lavoro.
- Un piano privo di questi requisiti richiederà una verifica capillare, sotto molteplici profili quali:
  - a. la revisione dei dati aziendali di partenza;
  - b. una due diligence legale e fiscale
  - c. la valutazione della attendibilità delle ipotesi prospettiche
  - d. la valutazione della adeguatezza del management e della struttura organizzativa
  - e. l'esistenza di adeguati strumenti per il controllo dell'andamento del piano e la previsione di interventi correttivi in caso di scostamenti dal piano.

## Conclusioni

- Uno dei punti principali di discussione è se è preferibile che l'advisor e l'attestatore si conoscano e svolgano il lavoro insieme o siano soggetti del tutto estranei.
- Comunemente si ritiene che a favore della prima tesi militino ragioni di economicità e speditezza, della seconda di maggior garanzia per i creditori.
- In realtà in presenza di un advisor terzo e indipendente che rediga il piano, la prima soluzione è ancora più efficace perchè permette all'attestatore di seguire la redazione del piano verificandone gli elementi di base e gli assunti prospettici. L'attestatore può ottenere già in questa fase che siano effettuate particolari verifiche o inseriti elementi di controllo sull'andamento del piano nonchè predisposti interventi correttivi in caso di scostamenti dal piano originario.

# Fine